

la facoltà, e il potere di delegare materie ai suoi Magi a misura della
Circostanza, e de' vizj nascenti, ma che ognuno di questi procedeva poi coi
metodi, e atti propri, senza il debito di riferire; siccome l'esperienza, ed i
Giudicj de' tempi andati, e de' presenti ne fecero dianzi una prova. Che l'
introdurre in oggi una spiegazione diversa, era andare contro l'opini-
one di tutti i tempi. Che le ragioni usate dal Loro p. togliere gl'
inquisitori, toglievano ancora i Capitoli, e l'gi il C. di X. sarebbe rimasto un
Corpo inerte senza mani, e senza piedi. Entrando poi nella storia partico-
lare de'gl' inquisitori, Considero, che questo Tribunale era nato assieme
al Consiglio di X., siccome appariva dalla Legge 1313. Che l'auto-
rità sua era grande anche allora, poiché a lui fu raccomandato il libe-
rar la Patria dai Ribelli exandio con pena di Morte, p. tutti modi
che avessero creduto opportuni. Che se bene p. alcuni delitti l'auto-
rità Congenta non si estendeva oltre le pene pecuniarie, e la priva-
zione di Uffizj, eppur dal Loro come legge; nondimeno queste
Considerata la robustezza de' tempi, la grandezza d'allora della
Repubb. e la qualità de' Cittadini pieni di fatto, e desiderij di glo-
ria dovevano riputarsi il maggiore de' Castighi, che potessero ricevere
dalla sua Patria. Che p. alcuni altri delitti l'autorità loro si esten-
deva anche alle pene di Bando perpetuo, prigione in vita, ed altre
come faceva prova la Legge del C. di X. 1432. 28. Genajo,
che fu pubblicata, e registrata nei Libri del M. C. Che tutti
questi Castighi erano stati riposti nella mano dei tre senza timore dei
pericoli, solamente in oggi figurati dall'Aversario. Aggiunge, che in
più tempi avendo stati esaminati i Capitoli del C. di X. in niun tempo
questo Tribunale fu sottoposto alla censura, non dal 1335. sino al 1468;
non dal 1468, sino al 1582. non da 1582. sino al 1628; tempi que-
sti nei quali si fecero solenni e speciali Regolazioni del C. di X. l'arian-
do le Comizioni 1633, 1667, e 1705, le quali se ben furono generali
delle Leggi, e del Foro, nondimeno preparavano esame rigoroso anche
alle materie appartenenti al C. di X. e non trovarono che riprendere
in questa parte. Che sin dal 1539. furono detti inquisitori del
C. di X.; Ma che nella materia del soggetto non potendosi altera
facoltà, che quella di rintracciare, e di riferire, l'esperienza ha
fatto conoscere la necessità di concederli anche il Castigo senza